

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 46/2021

Oggetto: Autorità di Regolazione dei Trasporti - Risposta ART a nostro interpello

L'Autorità Regolazione dei Trasporti ci ha fornito una specifica risposta a seguito della nostra richiesta di chiarimenti dando le indicazioni per le imprese di autotrasporto che hanno versato l'acconto del contributo 2021 entro lo scorso 30 aprile e devono recuperarlo essendo stato soppresso per quest'anno l'obbligo di pagamento (cfr. circ. Fedit n. 40/2021).

In particolare, l'Autorità provvederà d'ufficio:

- al rimborso integrale di quanto versato, comprensivo degli interessi legali, nei confronti delle imprese che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e 2020;
- al rimborso della somma versata, comprensiva degli interessi, al netto di quanto eventualmente ancora dovuto per le annualità 2019 e 2020.


Per le imprese che non avessero ancora adempiuto alle dichiarazioni per le annualità 2019 e 2020 l'Autorità non effettuerà il rimborso e attenderà l'esito dell'adempimento.

In particolare, per l'annualità 2019 l'Autorità indica l'utilizzo di un apposito modello pdf che va sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità e va trasmesso via pec a: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.

Per l'annualità 2020 la dichiarazione deve essere trasmessa, entro il 29 ottobre 2021, attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità al seguente indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it>.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro



Il Segretario generale

Preg.mo Segretario generale

Dott. Enzo Solaro

FEDIT – Federazione Italiana Trasportatori

Via Panama, 62

00198 – ROMA

PEC: segreteria@fedit.it

VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti – Approvazione e conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni” – art. 37-bis


Si riscontra Vs. comunicazione, Ns. Prot. n. 8671/2021 del 28 maggio 2021, per esporre quanto segue.

Come noto, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti¹.

Qualora le suddette imprese di autotrasporto merci in conto terzi avessero già provveduto ad effettuare un versamento per l'anno 2021, in acconto ovvero in unica soluzione, l’Autorità disporrà d’ufficio la procedura di rimborso con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l’impresa di autotrasporto abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e 2020, l’Autorità provvederà direttamente a corrispondere il rimborso integrale di quanto già versato per l'anno 2021, comprensivo degli interessi legali;
- b) nel caso in cui l’impresa di autotrasporto abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi per le annualità 2019 e 2020, ma debba ancora regolarizzare gli obblighi contributivi, in tutto o in parte, l’Autorità provvederà direttamente a rimborsare l’importo già versato per l’anno 2021, comprensivo di interessi legali, effettuando contestualmente una ritenuta pari all’importo dovuto per le suddette annualità, comprensivo di interessi legali;
- c) qualora l’impresa di autotrasporto debba ancora regolarizzare sia gli obblighi dichiarativi che gli eventuali obblighi contributivi per le annualità 2019 e/o 2020, l’Autorità rimarrà in attesa di ricevere le dovute dichiarazioni al fine di procedere secondo la modalità di cui al precedente punto b).

¹ Si tratta degli effetti derivanti dall’introduzione nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) dell’art. 37-bis, avvenuta in sede di sua conversione, con modificazioni, tramite legge 21 maggio 2021, n. 69.



A questo proposito, si ricorda che:

- per l'annualità 2019 la dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello [PDF] sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Delibera n. 141/2018, gli operatori con un fatturato inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) non sono soggetti ad alcun obbligo dichiarativo. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it;

- per l'annualità 2020 la dichiarazione deve essere trasmessa, entro il 29 ottobre 2021, attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it>.

Tanto rappresentato, si precisa che le considerazioni sin qui effettuate costituiranno apposita risposta a quesito dedicato al tema che diverrà oggetto di formale pubblicazione sul sito internet dell'Autorità nella Sezione FAQ relativa al contributo per il funzionamento dell'ente.

Cordiali saluti.

Torino, (data della PEC)

Guido Improta

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

Il Dirigente

Vincenzo Accardo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)